

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. – Settore 02 - **Deliberazione n. 614 del 5 agosto 2010 – Approvazione schema Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per l'attivazione dei corsi di laurea di ambito sanitario ai sensi dell'art. 3 della Legge 19/11/1990 n. 341 e comma 3, art. 6 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni.**

PREMESSO che il 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 517/93, prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'esplicitamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;

VISTA la Legge 341/90 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, concernente il "Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei", **come modificato e sostituito dal D.M. n. 270 del 22.10.2004;**

VISTO il decreto 2/4/2001 del M.U.R.S.T., che prevede l'istituzione, in luogo di Diplomi Universitari in precedenza attivati, dei Corsi di Laurea per le Professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e della prevenzione;

VISTO l'art. 2, comma 1 del citato Decreto M.U.R.S.T. 2/4/2001, che rinvia l'attivazione dei detti Corsi di Laurea ad appositi Protocolli d'Intesa tra le Università e le Regioni;

VISTO il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 relativo alla determinazione delle classi delle Lauree delle Professioni sanitarie;

CONSIDERATO che il precedente Protocollo d'Intesa, stipulato ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 892 del 30/6/2006, la cui validità è stata prorogata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1470 del 18/9/2008, fra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", di durata annuale, è venuto a scadenza con l'anno accademico 2008/2009;

RAVVISATA la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", che sia conforme al succitato impianto normativo e ridisciplini i rapporti tra i due Enti al fine di consentire alle AA.SS.LL., AA.OO. e I.R.C.C.S. di svolgere presso le loro sedi gli interi corsi di Laurea.

RITENUTO che l'attivazione dei corsi di Laurea in sede decentrata debba restare subordinata alla stipula di apposita convenzione fra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e le AA.SS.LL., AA.OO. e I.R.C.C.S. interessate, conforme ai contenuti dell'allegato Protocollo d'Intesa;

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa, che allegato alla presente deliberazione per n. 6 pagine complessive, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LETTI i pareri espressi in merito dall'A.G.C. Avvocatura - Settore Consulenza Legale e Documentazione, con la nota prot. n. 2010.589691 del 9/7/2010, e dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, con la nota prot. n. 4504/UDCP/GAB/GAB del 02/08/2010, ai sensi di quanto previsto dalla nota circolare dello stesso Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale n. 4523/UDCP/GAB/GAB del 24/10/2007, che pure allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,

- Di approvare lo schema di protocollo d'Intesa che, allegato alla presente deliberazione per n. 6 pagine complessive, ne costituisce parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere, nelle forme di rito, dal Presidente della Giunta Regionale e dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
- La presente deliberazione è inviata per l'esecuzione al Settore 02) Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, dell'A.G.C. 19) Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle UU.SS.LL., al Settore Atti soggetti a registrazione e contratti dell'A.G.C. Presidenza della Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione (02, dell'A.G.C. Presidenza della Giunta 01) per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.;

Il Segretario
De Simone

Il Presidente
Caldoro

**Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e la Regione Campania
per la formazione di laurea di dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie**

L'anno_____, il giorno_____del mese di_____, nella sede della Giunta Regionale della Campania

TRA

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" – C.F. 00876220633 – rappresentata dal _____, nato a_____il_____

e

La Giunta Regionale della Campania – C.F. 80011990639 – nella persona del Presidente pro-tempore, _____, nato a_____il_____ e domiciliato per la carica in via S.Lucia, 81, Napoli;

- ❑ Visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- ❑ Visto in particolare il 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 517/93, che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;
- ❑ Vista la Legge 341/90 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D. Lgs. N. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ❑ Visto il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, concernente il "Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei", come modificato e sostituito dal D.M. n. 270 del 22.10.2004;
- ❑ Visto il decreto 2/4/01 del M.U.R.S.T, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle professioni sanitarie, che consente l'istituzione, in luogo dei Diplomi Universitari in precedenza attivati, dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie rinviando all'art. 2 comma 1, l'attivazione dei corsi stessi alla stipula di appositi Protocolli d'Intesa tra le Università e le Regioni;
- ❑ Visto il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 relativo alla determinazione delle classi delle Lauree delle Professioni sanitarie;
- ❑ Considerato che il precedente Protocollo d'Intesa, stipulato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 868 dell'8/7/2005 fra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", di durata triennale, è venuto a scadenza con l'anno accademico 2007/2008;

- ❑ Ravvisata la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", che sia conforme al succitato impianto normativo e ridisciplini i rapporti tra i due Enti al fine di consentire alle AA.SS.LL., alle AA.OO. e agli I.R.C.C.S. di svolgere presso le loro sedi gli interi corsi di Laurea;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse che precedono formano patto.

Art.2

Nell'Ordinamento Universitario-Facoltà di Medicina e Chirurgia sono istituiti i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie che rilasciano i corrispondenti titoli di studio.

La formazione deve garantire, oltre ad un'adequata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico al fine di conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti.

I Corsi hanno durata triennale e si concludono con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

I Corsi si svolgono presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", che ha istituito i Corsi medesimi e presso le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, le Aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private convenzionate con l'Università stessa, accreditate a norma del decreto ministeriale 24.9.97 e successive modificazioni (D.M. 136/01).

La formazione degli studenti dei corsi di Laurea – nel numero di posti disponibili per ciascuno dei corsi stessi - individuati da apposito Decreto del M.I.U.R sarà svolta presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e presso le sedi delle strutture non universitarie del S.S.N., in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 24.9.97 e s.m.i., determinate annualmente unitamente al numero degli studenti per ciascuna di esse, secondo le modalità descritte nel successivo art.12.

Art. 3

Le strutture sede di formazione, esterne all'Azienda di riferimento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, debbono avere i requisiti specifici stabiliti per ciascun Corso di Laurea ai fini dell'accreditamento della struttura medesima (D.M. 24/9/97 e s.m.i.).

Art. 4

I corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento universitario che si svolgono presso la sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Azienda di riferimento - sono affidati secondo le norme previste dalla legislazione universitaria a personale universitario o a personale non strutturato mediante contratto di diritto privato, ovvero a personale dell'azienda di riferimento, in tal caso con oneri a carico dell'azienda stessa, incluso l'affidamento di funzioni di tutori a personale dotato di laurea relativa al profilo professionale specifico del singolo Corso di Studio o titolo equipollente.

Art. 5

Nelle sedi delle Aziende Ospedaliere o IRCCS o altre strutture del SSN la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento universitario è affidata, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti.

Gli incarichi di insegnamento sono affidati, senza oneri per l'Università, con atto scritto del Preside di Facoltà previa delibera del Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e previo nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.

Tale proposta è formulata a seguito di valutazione comparativa tra le unità di personale dipendente di ciascuno dei suddetti enti, sempre che le stesse posseggano i requisiti previamente fissati dal Consiglio di Facoltà in sede di programmazione e che abbiano manifestato la propria disponibilità.

A tal fine, il Direttore generale di ciascuna Azienda Ospedaliera o IRCCS o altra struttura del SSN interessata rende noti, con apposito avviso riservato al personale interno, gli insegnamenti da ricoprire presso la relativa sede e i prescritti requisiti – così come individuati dal Consiglio di Facoltà – e trasmette al Consiglio di Corso di laurea interessato i *curricula* delle unità di personale dipendente che abbiano manifestato la propria disponibilità e che posseggano i requisiti, unitamente al nulla osta allo svolgimento di tali incarichi.

La citata valutazione concerne:

- 1) la congruenza del titolo di studio e dell'attività esercitata con la disciplina per la quale è presentata la domanda di insegnamento;
- 2) l'eventuale pregressa esperienza didattica e/o la frequenza a corsi di formazione didattica - universitaria;
- 3) i titoli scientifici che documentino l'attività di ricerca svolta.

I corsi integrati sono organizzati in moduli affidati a docenti universitari o appartenenti al SSN.

Qualora la struttura presso la quale si svolge la formazione non disponga di unità di personale del ruolo sanitario in possesso dei requisiti previsti in numero tale da assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario, la titolarità degli stessi sarà affidata, secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, dal Preside, previa delibera del Consiglio di Facoltà, al personale universitario. In assenza di personale sia della struttura sanitaria - sede del Corso di laurea - sia dell'Università, il Consiglio di Facoltà può proporre di affidare, mediante contratto di diritto privato secondo le disposizioni normative regolamentari vigenti, la titolarità dei corsi di insegnamento, nonché le attività didattiche integrative dei corsi di insegnamento, a soggetti, in possesso di comprovata qualificazione professionale e scientifica, esterni al sistema universitario ed esterni alla struttura sanitaria sede del corso di laurea.

L'Università dovrà comunque assicurare la copertura, per ciascun anno di corso, di almeno 3 insegnamenti annuali o sei insegnamenti semestrali (di norma uno per ogni corso integrato) da parte di personale universitario individuato dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'onere relativo alla docenza dei corsi espletati presso le sedi non universitarie del S.S.N. è a carico della struttura sanitaria (A.S.L., A.O., I.R.C.C.S.) sede di formazione e l'Università non è responsabile di eventuali inadempienze o ritardi di pagamento dei corrispettivi a carico dell'Azienda.

Le strutture non universitarie del S.S.N. sedi dei Corsi di Laurea verseranno alla Università di Napoli Federico II le somme destinate ai docenti dell'Università e al personale a contratto a richiesta dell'Università.

Sia il personale universitario che quello dipendente del SSN saranno sottoposti ogni anno a procedure di valutazione, secondo le modalità stabilite dalla Facoltà.

Tale procedura va intesa come Valutazione Globale del programma del Corso di Laurea, che include anche gli elementi di valutazione prodotti dagli studenti. Il programma valutativo viene eseguito preferibilmente ricorrendo a procedure obiettive sull'andamento dei Corsi integrati, sulla produttività del tirocinio guidato, sui risultati conseguiti dagli studenti e sull'attività quantitativa e qualitativa fornita dai docenti. I risultati della valutazione saranno considerati dal Consiglio di Corso di Laurea ai fini della programmazione didattica per l'anno accademico successivo.

Art. 6

Sono organi del Corso di Laurea:

- a) il Consiglio di Corso, costituito da tutti i professori universitari di ruolo e ricercatori afferenti al Corso di studio, dai componenti le Commissioni di Coordinamento delle sedi non universitarie di cui al successivo art. 7, nonché dal Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico della sede universitaria. Del Consiglio fa parte anche una rappresentanza degli studenti composta da uno studente del corso per ogni sede del corso di Laurea.
Il Consiglio può operare attraverso una Giunta di Consiglio definendone composizione e compiti con approvazione del relativo regolamento da parte del Consiglio di Facoltà;
- b) il Presidente del Corso, responsabile del medesimo, eletto ogni tre anni accademici tra i professori universitari di ruolo dai membri del Consiglio del Corso di Laurea, immediatamente rieleggibile per un solo mandato.

Art. 7

Il Coordinamento organizzativo, in ciascuna delle sedi non universitarie, è demandato ad una Commissione di Coordinamento così composta:

- due docenti universitari che svolgono attività di insegnamento nello specifico corso di laurea;
- due docenti del S.S.N. che svolgono attività di insegnamento nello specifico corso di laurea;
- il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici e di tirocinio appartenente allo specifico profilo professionale.

I Coordinatori dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio (uno per ciascuna sede di svolgimento del corso), individuati tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, nell'ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso e che siano in possesso del titolo di studio più elevato, sono proposti dal Direttore Generale al Consiglio di Corso di Laurea e nominati dalla Facoltà con valutazione comparativa,.

Il Coordinatore degli insegnamenti tecnico pratici presso ciascuna sede del Corso di Laurea dura in carica tre anni accademici, è responsabile degli insegnamenti tecnico pratici, organizza le attività complementari, coordina i tutori di tirocinio e ne supervisiona l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate per le attività di tirocinio.

I due docenti universitari sono proposti dal Consiglio di Corso di Laurea, approvati dal Consiglio di Facoltà e nominati dal Rettore. I due docenti del S.S.N. di cui uno con funzioni di Presidente della Commissione sono proposti dal Direttore Generale dell'Azienda, valutati dal Consiglio di Corso di Laurea, approvati dal Consiglio di Facoltà e nominati dal Rettore.

Detta Commissione dovrà curare l'organizzazione dell'attività formativa del Corso stesso secondo le indicazioni del Consiglio di Corso di Laurea.

.

Art. 8

E' istituita una commissione paritetica per monitorare l'applicazione del presente Protocollo d'intesa .

La commissione è formata da 2 rappresentanti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" nominati dal Rettore di cui uno su proposta del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, da 2 rappresentanti della Regione Campania e precisamente il Coordinatore dell'Area Generale Piano Sanitario Regionale ed il Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale e, relativamente ad ogni Corso di Laurea, un rappresentante dello specifico Ordine, Collegio o Associazione professionale.

La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 9

Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea che si svolgono in sede non universitaria del S.S.N. sono assoggettati a tutte le norme dell'ordinamento universitario dell' Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Essi, per le attività amministrative connesse alla carriera universitaria, faranno riferimento esclusivamente agli uffici di segreteria studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di appartenenza. Per le attività professionalizzanti (tirocinio, stage, ecc) faranno riferimento, attraverso il Presidente della Commissione di Coordinamento, all'Azienda presso la quale è istituito il Corso di laurea e dove prevalentemente svolgono tale attività, secondo la normativa vigente.

L'obbligo di provvedere agli adempimenti di medicina preventiva nei confronti degli studenti è a carico dell'Azienda Sanitaria presso la quale gli studenti medesimi svolgono le attività formative, atteso che gli stessi sono esposti ai rischi specifici dell'Azienda quali risultano dal Documento di Valutazione dei Rischi elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione protezione ed il medico competente. L'Azienda dovrà dare comunicazione all'Università dello svolgimento di tali adempimenti.

Art. 10

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" garantisce gli adempimenti connessi alle funzioni di segreteria amministrativa riguardanti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea nonché gli adempimenti connessi all'espletamento dei procedimenti riguardanti il personale di cui all'art. 5.

L'Università assume, altresì, gli oneri connessi alla copertura e alla gestione di una polizza assicurativa contro gli infortuni degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea.

A copertura dei succitati oneri, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" assume al proprio bilancio le tasse versate dagli studenti iscritti ai corsi de quibus nella misura prevista e corrisponde alla struttura del SSN, sede di Corso di Laurea, un contributo pari al 10% dell'ammontare dei contributi versati dagli iscritti.

Art. 11

L'A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. sede dell'attività decentrata di formazione assicura la necessaria copertura finanziaria per il funzionamento complessivo dei Corsi di Laurea attivati presso le proprie sedi non universitarie, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e per le quali ha formalmente manifestato adesione all'Istituzione di Corsi di Laurea, ivi inclusi gli oneri relativi agli adempimenti

di medicina preventiva di cui al precedente art.9, nonché i costi del personale universitario e non universitario, ivi inclusi gli oneri derivanti dal precedente art. 7 (coordinamento amministrativo).

Per l'anno accademico 2009/2010, ai fini della quantificazione del costo della singola docenza del personale universitario si specifica che esso è fissato in un importo lordo pari ad 8000,00 euro per incarichi annuali, intendendosi per annuale l'affidamento di un corso di durata non inferiore a cinquanta e, ovvero 4000,00 euro per incarichi semestrali, intendendosi per semestrale l'affidamento di un corso non inferiore a trenta ore, ridotto in proporzione alla durata effettiva dell'incarico, e comunque non inferiore alle 10 ore solo se attribuita in regime di affidamento, più l'indennità di trasferta, da corrispondere, direttamente da parte della struttura sede del corso, esclusivamente ai docenti universitari affidatari di incarichi di insegnamento, tenendo conto della distanza.

A decorrere dall'anno accademico 2010/2011, il costo per ogni ora di attività didattica, conferita mediante affidamento d'insegnamento retribuito ovvero mediante contratto d'insegnamento, è fissato in € 110,00 lordi comprensivi degli oneri a carico dell'Ateneo ed a carico del docente, più l'indennità di trasferta, tenendo conto della distanza. Relativamente al conferimento di contratti di attività didattiche integrative l'importo è fissato in € 80,00 lordi comprensivi degli oneri a carico dell'Ateneo e a carico del docente.

Art. 12

Il presente Protocollo d'intesa ha durata annuale ed esplica i suoi effetti per tutta la durata dei Corsi di Laurea attivati nel corrente anno.

Il numero degli allievi iscrivibili e la tipologia dei Corsi da attivare, nonché le sedi di svolgimento degli stessi, sono individuati, rispettivamente con decreto interministeriale e con Decreto del Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, a seguito di corrispondenza tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e la Regione Campania, avendo preventivamente acquisito il formale impegno da parte delle A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. all'attuazione presso le proprie sedi dei corsi di laurea assumendone gli oneri di cui al precedente art.11.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.



RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 03

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Consulenza Legale e Documentazione

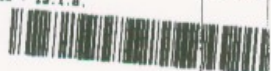
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0589591 09/07/2010

Risultato: Consulenza legale e documentazione

o Assegnazione: Aggiornamento e formazione del personale

Classifica: 12.1.8.



PS 0131-19-02-2010

**Protocollo di Intesa tra la Regione
Campania - Università Federico II
- Seconda Università di Napoli -**

Al Dirigente Settore Sanitario
Aggiornamento e Formazione del
Personale
Centro Direzionale Is C/3
NAPOLI

e pc. Al Capo del Gabinetto
Presidente della Giunta
Regionale
Via S. Lucia n.81
NAPOLI

Si riscontra la nota Prot. n. 538479 del 23.06.2010 con la quale è stata formulata la richiesta di parere in ordine agli schemi di Protocollo di Intesa in oggetto per la formazione dei laureandi dei Corsi di laurea in Professioni Sanitarie.

Si premette che, in armonia con i compiti d'istituto, si è proceduto all'esame dello schema trasmesso avuto riguardo al mero profilo di legittimità, prescindendo da ogni esame e valutazione degli atti presupposti e/o connessi che sono, come è noto, di esclusiva competenza del Settore responsabile.

Ciò posto si osserva che gli schemi sottoposti all'esame della scrivente contengono gli elementi tipici del protocollo di intesa, atteso che le parti pubbliche assumono impegni comuni per le finalità condivise, analiticamente dettagliate nell'articolato, che risulta ben formulato ed esente da rilevi critici.

Il Dirigente del Settore
Avv. Massimo Lacatena

Il Coordinatore
Avv. Maria D'Elia

SCARICATO



Regione Campania
N. Vice Capo di Gabinetto
del Presidente

Prot. n. 4524/VXP/CA/AS

Napoli, 2 agosto 2010

A mezzo fax

Al Dirigente del Settore
Aggiornamento e Formazione del Personale
Area n. 19

S E D E

Oggetto: Procedura approvazione protocollo d'intesa.

In relazione alla richiesta formulata con nota n. 0591904 in data 12 luglio 2010, si esprime, per quanto di competenza di questo Gabinetto, parere favorevole in merito allo schema di protocollo, di cui all'oggetto.

D'ordine del Capo di Gabinetto
D.ssa Maria Turchi

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0663682 04/08/2010

Mittente : UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE

appartenenza U.R.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e r

Classifica : 19.1.9.

